

ADEMPIMENTI

La sospensione feriale dei termini processuali

di **Dottryna**



Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo 1, L. 742/1969.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Adempimenti”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto.

Per effetto della “**sospensione feriale**” dei termini processuali, laddove il decorso del termine “**abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo**” ([articolo 1, L. 742/1969](#)). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1° settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “*termini processuali*”, è applicabile ai **termini previsti nell’ambito del processo tributario**: impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della “*pausa estiva*”, tutti quei termini che hanno una prevalente **natura amministrativa** (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..) nonché le controversie in materia di lavoro ([Cassazione n. 2571/2014](#)).

Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016, novità in materia hanno riguardato:

- i termini di sospensione relativi alla procedura di **accertamento con adesione**, i quali si intendono ora “**cumulabili**” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

- gli **avvisi bonari** e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- i termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti dalle Entrate o da altri enti impositori i quali sono ora **sospesi dal 1° agosto al 4 settembre**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di rimborso ai fini Iva.

Computo del termine nel periodo di sospensione

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del **calendario comune**, “secondo l'unità di misura del giorno” ([Cassazione, sentenze n. 8850/2003](#) e [n. 3223/2007](#)); in particolare, secondo l'[articolo 155 del c.p.c.](#), nel computo dei termini a giorni, si **esclude il giorno iniziale** mentre **va considerato il giorno finale**. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine ([Cassazione n. 4785/2005](#)). Lo stesso [articolo 155 c.p.c.](#) dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Pertanto, se il termine viene a scadere in un **giorno festivo o di sabato**, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il comune di Roma secondo quanto indicato dalla [circolare AdE 12/E/2010](#).

Inoltre, ai fini in esame, secondo la [circolare AdE 56/E/2007](#) è necessario distinguere a seconda che si tratti di un **termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”**.

Termine	Scadenza	Casistiche
A decorrenza successiva	È prorogata al primo giorno successivo non festivo	Proposizione e deposito del ricorso, motivi aggiunti, appello, ecc..
A ritroso	In via prudenziale, è anticipata al giorno precedente non festivo	Deposito documenti, memorie, istanza di discussione in pubblica udienza, ecc..

-

Termini processuali

La “**pausa estiva**” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, anche in caso di **interruzione del processo** ([articolo 40, comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#)).

Nello specifico, la sospensione feriale **è applicabile**:

- ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. ([articolo 18, D.Lgs. 546/1992](#)) ed a quelli per impugnare la sentenza della commissione tributaria ([articolo 51 D.Lgs.](#)

[546/1992](#));

- al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente ([articolo 22 del D.Lgs. 546/1992](#));
- al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del resistente ([articolo 23, D.Lgs. 546/1992](#));
- al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte ([articolo 32, D.Lgs. 546/1992](#));

nonché:

- al ricorso contro la cartella di pagamento ([Cassazione n. 23049/2015](#));
- al ricorso contro l'iscrizione di ipoteca esattoriale ([Cassazione n. 15412/2015](#) e [1295/2012](#));
- al provvedimento di fermo amministrativo ([Cassazione n. 6349/2016](#)).

Diversamente, la stessa non opera per la domanda di **rimborso di somme indebitamente versate** o la **messa in mora prima del giudizio di ottemperanza**, in quanto trattasi di fasi che precedono il contenzioso.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >